

Pubblicato il 11/03/2021

**N. 01234/2021 REG.PROV.CAU.**

**N. 02219/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, in qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Umbria, non costituita in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 22 del 5 marzo 2021, nella parte in cui ha disposto la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado anche nel Comune di Perugia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all'articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o "decreti meramente apparenti" si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;

Ritenuto quanto al danno lamentato, che questo Giudice è perfettamente consapevole della grave compressione, con speciale riguardo agli studenti – come nella fattispecie – di scuola media superiore, del loro diritto a una piena possibilità di apprendimento e fruizione del servizio scolastico mediante contatto diretto e personale con i docenti e con gli altri studenti;

Considerato, tuttavia, che nelle scorse settimane l'innegabile – e non contestato neppure dall'appellante con argomenti scientificamente plausibili – aumento del contagio anche in Umbria ha indotto, sia con provvedimento di chiusura totale dell'attività in presenza, sia con consentiti atti comunali impositivi di specifiche e localizzate restrizioni anche più rigorose, a dar prevalenza alla precauzione per la salute dei cittadini, valore prioritario incontestabile durante una pandemia, e ciò anche nello stesso specifico interesse delle categorie più giovani della popolazione, che appaiono più vulnerabili alle emergenti "varianti" del COVID 19 rispetto alle fasi in cui era dominante il virus originario;

Ritenuto, in tali circostanze, non solo che vada esclusa ogni possibilità di questo Giudice di valutare “selettivamente” zone ritenute meno o più a rischio (essendo tale il compito e l’esclusiva responsabilità delle autorità nazionali o locali che provvedono) ma anche la possibilità di dar prevalenza, nella difficile e per certi versi dolorosa necessità di ponderazione tra valori costituzionalmente tutelati, al diritto alla istruzione “in presenza” rispetto alla più assoluta precauzione per il pericolo di ulteriore diffusione del contagio con effetti devastanti per la salute pubblica e la condizione dei presidi ospedalieri.

P.Q.M.

Respinge l’istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato.

Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2021.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.